Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 39 del 31 marzo 1945

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. **94**.

Tariffe postali nell'interno del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. **95**.

Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali.

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 94.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 191;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1849;
Visti i decreti Luogotenenziali 17 agosto 1944, numeri 200 e 201;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali e i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste, sono fissati con la tabella n. 1 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenze e pacchi smarriti, nei casi in cui esse siano dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 2 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le esenzioni di tassa per il servizio dei conti correnti postali previste al n. 4 dell'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono abolite, e il n. 4 dell'articolo 112 medesimo è abrogato.

Art. 4.

E' abrogato il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 191.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 78 — PETIA

Tariffe postali nell'interno del Regno

TABELLA N. 1

1. — Lettere e biglietti postali:		
a) diretti nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	L.	1 —
b) diretti fuori del distretto dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	»	2 —
2. — Cartoline di Stato e dell'industria privata:		
a) semplici:		
per il distretto	»	0,60
per fuori distretto		1,20
b) con risposta pagata:		
per il distretto	»	1,20
per fuori distretto	»	2,40
3. — Carte manoscritte:		
per i primi 200 grammi	»	2,40
per ogni 50 grammi o frazioni successive	»	0,80
4. — Cartoline illustrate:		
con sola firma del mittente e data	»	0,40
con frasi di convenevoli e in un massimo di 5 parole	»	0,80
5. — Biglietti da visita:		
con non più di cinque parole di convenevoli	»	0,80
6. — Fatture commerciali:		
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento	»	1 —
7. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa	»	0,60
8. — Estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali	»	0,40
9. — Cedole di commissioni librarie	»	0,20
10. — Stampe periodiche spedite in abbonamento:		
1° gruppo: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,03
per ogni 25 grammi o frazione in più	»	0,016
2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani, che escano almeno una volta ogni 15 giorni:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,04
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,02
3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,06
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,04
4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio e annunzi editoriali e librari di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,20
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,08
11. — Stampe propagandistiche non periodiche spedite in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari per ogni spedizione:		
tariffa uguale a quella delle stampe periodiche di 4° gruppo.		
12. — Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano:		
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,40
13. — Pagine pubblicitarie:		
intercalate e cucite nel testo delle riviste e delle altre pubblicazioni in fascicoli, spedite in abbonamento, se non numerate progressivamente con quelle del testo medesimo:		
per ogni 50 grammi o frazione, e per ogni fascicolo, in aggiunta alla tassa in abbonamento corrisposta per il periodico di cui formano parte	»	0,20

14. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi:

per ogni chilogrammo o frazione . . . . L. 0,20

15. — Campioni di merci:

per i primi 100 grammi . . . . » 1,40
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,60

16. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali:

spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:

per i primi 100 grammi . . . . . . » 1 —
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,40

17. — Pacchetti postali:

per i primi 200 grammi . . . . . . » 4,80
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 1,20

18. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette di impostazione . . . . . » 0,80

19. — Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze e pacchi che non hanno avuto corso: 10 per cento, col minimo di L. 4.

20. — Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):

diritto fisso . . . . » 12 —
diritto mensile di rispedizione:

a) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . » 10,40

b) per gli altri periodici . . . . » 5,20

21. — Legalizzazione di atti:

per ogni operazione, oltre le tasse normali . . » 4 —

22. — Notificazione atti giudiziari:

a) francatura del piego in base alle tariffe normali;

b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;

c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . . » 4,40

23. — Posta pneumatica:

lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa . . . . » 0,60
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi: sopratassa . . . . » 1,40

24. — Corrispondenze ferme in posta o ferme telegrafo:

diritto fisso, se pagato dal mittente . . . . » 0,60
diritto fisso, se pagato dal destinatario . . . . » 1 —

25. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito:

ogni 100 lire o frazione, lire cinque col minimo di lire quindici mensili.

26. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone od enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:

10 per cento col minimo di L. 30 mensili.

27. — Caselle postali - nolo mensile:

per le caselle aperte . . . . » 24 —
per le caselle chiuse piccole . . . . . . » 32 —
per le caselle chiuse medie . . . . . . » 48 —
per le caselle chiuse grandi . . . . . . » 64 —

28. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:

se a cura degli interessati - diritto mensile . . » 100 —
se a cura dell'Amministrazione - diritto mensile » 300 —

29. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . » 300

30. — Diritto per recapito a domicilio:

dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 grammi:

a) per ogni piego fino a 1000 grammi . . . L. 1,60

b) per ogni piego di peso superiore ai 1000 grammi, fermo il peso massimo di chilogrammi due . . . . » 3,20

31. — Diritto di raccomandazione:

oltre la tassa di francatura:

a) per le corrispondenze chiuse . . . . . » 5 —

b) per le corrispondenze aperte, eccettuate quelle indicate alle successive lettere *c*) e *d*) » 2,40

c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici, per le stampe periodiche spedite in abbonamento e per le stampe propagandistiche non periodiche spedite pure in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . . . » 1,20

d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . » 0,40

32. — Sopratassa di trasporto aereo:

a) lettere e biglietti postali, cartoline con corrispondenza, cartoline illustrate, biglietti da visita, cedole di commissioni librarie, fatture commerciali e vaglia, per ogni 5 grammi o frazione . . . . » 2 —

b) carte manoscritte, stampe, partecipazioni, campioni e pacchetti postali: ogni 25 grammi o frazione . . . . » 3,20

c) lettere provviste della sopratassa di espresso, ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 1 —

d) cartoline illustrate e biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli, se spediti dal 15 dicembre di ogni anno al 5 gennaio dell'anno successivo:

per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 0,60

e) per le corrispondenze di cui alla lettera *b*) si applica la sopratassa stabilita alla lettera *a*) quando, non eccedendo il peso di grammi 5, riesca più vantaggiosa per gli utenti;

f) pacchi, oltre la tassa ordinaria ed il diritto di recapito per espresso:

fino ad 1 kg. . . . . » 16 —
per ogni 500 grammi o frazioni successive . » 8 —

33. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:

a) ordinaria:

per le prime 200 lire . . . . » 4 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » 2 —

b) convenzionale:

tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;

c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):

per le prime 200 lire . . . . » 2 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » 1 —

34. — Assegno su corrispondenze e pacchi:

diritto fisso, oltre le tasse normali, per ogni oggetto . . . . » 2 —

35. — Espresso:

diritto fisso oltre le tasse normali:

per ogni oggetto di corrispondenza . . . » 5 —
per ogni pacco . . . . » 8 —

per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere in via normale L. 1,60 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.

Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

36. — Pacchi ordinari:

fino a 1 chilogrammo . . . . L. 10 —
da oltre un chilogrammo fino a tre chilogrammi » 20 —
da oltre tre chilogrammi fino a cinque chilogrammi . . . . » 30 —
da oltre cinque chilogrammi fino a dieci chilogrammi . . . . » 50 —
da oltre dieci chilogrammi fino a quindici chilogrammi . . . . » 64 —
da oltre quindici chilogrammi fino a venti chilogrammi . . . . » 72 —
per i pacchi ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

37. — Pacchi urgenti:

a) non ingombranti:
fino a un chilogrammo . . . . » 28 —
da oltre un chilogrammo fino a tre chilogrammi . . . . » 48 —
da oltre tre chilogrammi fino a cinque chilogrammi . . . . » 68 —

b) ingombranti:
fino a un chilogrammo . . . . » 33 —
da oltre un chilogrammo fino a tre chilogrammi . . . . » 58 —
da oltre tre chilogrammi fino a cinque chilogrammi . . . . » 83 —

Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

38. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi:

fino a cinque chilogrammi . . . . » 3,20
da oltre cinque chilogrammi fino a dieci chilogrammi . . . . » 4,80

Per gli ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

39. — Recipienti vuoti di ritorno:

non ingombranti . . . . » 12 —
ingombranti . . . . » 18 —

40. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi: dopo i tre giorni di giacenza:

per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 1 (massimo L. 20); per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 1,60 (massimo L. 32).

Sono esenti dalla tassa di custodia: i pacchi per i militari purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivamente servizio.

41. — Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'Amministrazione postale dalle agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza, per ogni oggetto » 0,40

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri: per ogni oggetto . . . . . . » 0,40

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 chilogrammi:
per ogni pacco o collo fino a un chilogrammo » 2 —
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 chilogrammi . . . . » 4 —
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 chilogrammi . . . . » 6 —
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 chilogrammi . . . . » 8 —

42. — Vaglia ordinari:

tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 1):
fino all'importo di L. 25 . . . . . . » 1 —
oltre L. 25 fino a L. 50 . . . . L. 2 —
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . » 3 —

Per somme superiori a L. 100 fino a L. 3000 L. 1 in più per ogni 100 lire o frazione. Per somme superiori a L. 3000 fino a L. 5000 L. 1 in più per ogni 500 lire o frazione.

43. — Vaglia fino a L. 25 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate:

tassa di emissione . . . . » 0,80

44. — Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione . . . . » 1,20

45. — Vaglia telegrafici:

oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . » 2 —

46. — Vaglia scaduti - tassa di rimborso:

a) per vaglia ordinari, telegrafici, oltre la tassa di emissione, pari a quella del titolo originale:
per ogni vaglia:
fino a L. 10 . . . . » 0,40
oltre L. 10 fino a L. 100 . . . . . . » 1,20
oltre L. 100 . . . . » 2 —

b) per vaglia di servizio, di qualunque importo:
per ogni vaglia . . . . » 6 —

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

47. — Riscossione di crediti:

diritto fisso di riscossione per ogni piego di importo:
fino a L. 10 . . . . » 1 —
oltre L. 10 fino a L. 200 . . . . . . » 2 —
oltre L. 200 fino a L. 1000 . . . . . » 4 —
oltre L. 1000 fino a L. 2000 . . . . . » 8 —
oltre L. 2000 fino a L. 3000 . . . . . » 12 —
oltre L. 3000 fino a L. 4000 . . . . . » 16 —
oltre L. 4000 . . . . » 20 —

Per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:
fino a L. 2000 . . . . » 8 —
oltre L. 2000 . . . . » 20 —

48. — Conti correnti postali:

a) versamenti:
fino a L. 50 . . . . » 0,30
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . . » 0,40
oltre L. 100 fino a L. 500 . . . . . . » 0,80
oltre L. 500 fino a L. 1000 . . . . . . » 1,20
oltre L. 1000 fino a L. 5000 . . . . . . » 2 —
oltre L. 5000 fino a L. 10.000 . . . . . » 4 —
e successivamente L. 2 per ogni 5000 lire o frazione, fino al massimo di L. 40 di tassa;

b) pagamenti:
fino a L. 50 . . . . » 0,40
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . . » 0,60
oltre L. 100 fino a L. 200 . . . . . . » 0,80
oltre L. 200 fino a L. 300 . . . . . . » 1 —
oltre L. 300 fino a L. 400 . . . . . . » 1,20
oltre L. 400 fino a L. 500 . . . . . . » 1,40
oltre L. 500 fino a L. 1000 . . . . . . » 1,80
e successivamente L. 0,50 per ogni 1000 lire o frazione, fino al massimo di L. 50 di tassa;

c) estratti di conto richiesti dal correntista:
per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . » 2 —

d) copia del conto richiesto dal correntista: per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . » 4 —

e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . » 4 —

Sono esenti da diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai contraenti, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi;

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . L. 4 —

g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati:

diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . . » 20 —

h) versamenti per tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche (da eseguirsi esclusivamente con bollettini Mod. Ch. 8-*ter*):

le tasse di cui alla lettera *a*) oltre lire due per l'attestazione rilasciata sull'apposito tagliando del mod. Ch. 8-*ter;*

i) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini Mod. Ch. 8-*quater* (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione del versamento sull'apposito tagliando del bollettino):

per ogni attestazione, oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . . . » 2 —

l) attestazioni di addebitamento di assegni all'ordine o localizzati (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposito tagliando dell'assegno a quattro tagliandi):

per ogni attestazione . . . . » 2 —

49. — Duplicazione di libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . » 10 —

50. — Estinzione dei libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . » 4 —

Se la somma a saldo è inferiore a L. 4 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

51. — Duplicazione di Buoni postali fruttiferi:
per ogni buono d'importo fino a L. 500 . . . » 4 —
per ogni buono d'importo fino a L. 1000 . . . » 12 —
per ogni buono d'importo superiore a L. 1000 . » 20 —
con un massimo di L. 200 per ogni richiesta comprendente più buoni.

52. — Avviso di ricevimento . . . . » 2 —

53. — Avviso di pagamento . . . . » 2 —

54. — Tessera di riconoscimento . . . . . . » 20 —

55. — Tassa di reclamo . . . . » 1,60

56. — Tassa per contrordini e disposizioni date dai mittenti:

per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenza o pacchi, modificazione di indirizzo, ecc. oltre le spese di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . . . » 2 —

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . kg. 2

2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . » 7

3. — Pacchetti postali . . . . » 1

4. — Campioni, salva l'eccezione di cui al successivo n. 6 . . . . gr. 500

5. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . . » 500

6. — Campioni contenenti vaccino jenneriano contro il vaiolo o quelli di uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti e depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della sanità pubblica, da istituti universitari e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . . . kg. 1

7. — Cartoline per corrispondenza . . . . gr. 5

8. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta . . . . » 15

9. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . . . » 50

10. — Pieghi sottofascia contenenti libri spediti da case editrici e librarie con tariffa ridotta . » 700

11. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia fatto dagli agenti dell'Amministrazione:
vuoti . . . . gr. 500
con la corrispondenza . . . . . . kg. 2

12. — Pacchi:
a) pacchi postali comuni . . . . . » 20
b) pacchi urgenti . . . . » 5
c) pacchi espressi . . . . » 10
d) pacchi aerei . . . . » 5
e) pacchi contenenti libri spediti da editori a tariffa ridotta . . . . » 20
f) pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi . . . . » 10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste, cm. 45 per lato, o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.

2. — Biglietti postali aperti, cm. 20×14,5.

3. — Cartoline con corrispondenza, di Stato e dell'industria privata, cm. 15×10,5.

4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta, cm. 15×10,5.
Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.

5. — Campioni, pacchetti postali: cm. 45×20×10 o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro.

6. — Pacchi:
a) non ingombranti: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare metri 2,50;
b) ingombranti: se eccedono le misure dei non ingombranti senza però superare metri 1,50 in lunghezza, metri 3 nella somma di questa e del più grande giro, misurata in un senso che non sia quello della lunghezza;
c) aerei: non possono superare un metro in un senso qualsiasi, nè il volume di 55 decimetri cubi.

7. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti dell'Amministrazione, centimetri 50×30.

Per le corrispondenze si applicano i limiti di dimensioni stabilite nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MINIME

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 10×7 se spedite in via ordinaria e a cm. 13×9 se spedite in raccomandazione o in assicurazione.

b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1. — Assicurazione:

ordinaria:

a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:

per le corrispondenze . . . . L. 20.000
per i pacchi . . . . » 2.000

b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . . . . » 2.000

c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . . . . » 500

convenzionale:

nei casi indicati nelle precedenti lettere a) e b):

per le corrispondenze . . . . » 2.000
per i pacchi . . . . » 1.000

nel caso indicato nella precedente lettera c):

per corrispondenze e i pacchi . . . . . » 500

2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

a) campioni . . . . » 30

b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche o periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione o, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti tra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . . . . » 6.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime . » 2.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste . . . . . . » 500

3. — Vaglia:

limite minimo di L. 5 (eccetto per i rimborsi di assegni e di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari o di versamento di imposta di consumo);

limite massimo di L. 5000, ridotto a L. 500, quando al servizio siano interessate collettorie postali.

4. — Riscossioni di crediti, limite massimo . . » 5.000

5. — Conti correnti postali:

limiti massimi:

a) qualunque somma per le operazioni eseguite presso le Casse provinciali delle poste, per quelle di postagiro e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di titoli nominativi, anzichè in contanti, eccezione fatta per gli assegni all'ordine e per quelli a vista, che, in nessun caso, possono superare l'importo di L. 100.000;

b) L. 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Casse » degli uffici dei conti correnti che detengono il conto cui l'operazione deve essere inscritta;

c) L. 50.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e 2ª classe;

d) L. 5000 per ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri. I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio;

limiti minimi:

a) L. 1 per i postagiro;

b) L. 5 per i versamenti e gli assegni localizzati;

c) L. 100 per gli assegni all'ordine, tranne che si tratti da enti espressamente autorizzati, sotto determinate condizioni, dall'Amministrazione centrale.

6. — Risparmi e buoni postali fruttiferi:

a) limite minimo delle operazioni nei risparmi: salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;

b) limite massimo delle operazioni nel servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 5000, senza tener conto, nel caso di rimborso di buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

TABELLA N. 2.

INDENNITA' DI SMARRIMENTO
PER LE CORRISPONDENZE E I PACCHI

1. — Corrispondenze: indennità per raccomandate smarrite:

a) per ogni corrispondenza chiusa . . . . L. 80

b) per ogni corrispondenza aperta eccettuate quelle appresso indicate . . . . » 48

c) per ogni piego contenente libri spedito da editori a tariffa ridotta . . . . » 24

d) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta . . . . » 24

e) per ogni piego, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche e stampe propagandistiche non periodiche presentate in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . . . » 24

f) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi spedito con la speciale tariffa ridotta . . . . » 16

2. — Pacchi: indennità di smarrimento per:

a) pacchi ordinari:

fino a 5 kg. . . . . » 96
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 144
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 180
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . » 240

b) pacchi contenenti libri spediti a tariffa ridotta da case editrici o librarie:

fino a 5 kg. . . . . » 48
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 72
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 96
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . » 120

c) pacchi contenenti abiti civili dei chiamati alle armi, spediti con la speciale tariffa ridotta:

fino a 5 kg. . . . . » 32
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 64

d) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta . . . . » 16

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 95.

Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 192;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1458;
Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196 (art. 5), convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il R. decreto 9 maggio 1926, n. 845 (art. 45/*bis*);
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 167, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2002;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi per l'interno del Regno sono fissate con l'allegata tabella I, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, le tasse di registrazione a repertorio degli indirizzi abbreviati o convenuti, e le tasse di ricevuta sono stabilite nell'allegata tabella II, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tasse dei telegrammi accettati e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie e tramvie abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono stabilite nella misura di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

E' abrogato il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 192.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 79 — PETIA

Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno

TABELLA I.

TARIFFE TELEGRAFICHE PER SERVIZI ORDINARI

1. — Telegrammi ordinari privati e di Stato e pagamento, per parola . . . . con un minimo di 8 parole.	L.	1 —
2. — Telegrammi urgenti privati e di Stato a pagamento e telegrammi « Rotta Aerea » a pagamento, per parola . . . . con un minimo di 8 parole.	»	3 —
3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari. . per ogni parola aggiunta dal mittente L. 1.	»	12 —
4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti . . per ogni parola aggiunta dal mittente L. 3.	»	36 —
5. — Telegrammi urgentissimi, per parola . . . . . con un minimo di 8 parole.	»	5 —
6. — Telegrammi « Lampo » per parola	»	9 —
7. — Telegrammi-lettera notturni, per parola . . . con un minimo di 20 parole.	»	0,60
8. — Telegrammi MILIT a testo fisso, tassa fissa per telegramma	»	8 —
9. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni, per parola . . . . con un minimo di 30 parole.	»	0,40

Per i telegrammi di informazioni giornalistiche delle agenzie di stampa italiane e straniere debitamente autorizzate, detta tariffa è ridotta:

a) del 25 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia è inferiore a 25.000;

b) del 40 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia supera le 25.000 ed è inferiore a 50.000;

c) del 50 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia supera le 50.000.

In considerazione delle particolari difficoltà derivanti dallo stato di guerra ai servizi giornalistici di informazioni, in via transitoria e fino a sei mesi dopo la cessazione della guerra, ai telegrammi delle agenzie di stampa autorizzate è accordata la riduzione massima del 50 % sulla tariffa telegrafica normale di stampa, qualunque sia il numero delle parole da esse spedite mensilmente.

10. — Telegrammi augurali, tassa fissa per telegramma	»	4 —
11. — Telegrammi semaforici, oltre la tassa per il percorso telegrafico, sopratassa per parola di con un minimo di 8 parole.	»	1 —
12. — Telegrammi meteorologici a pagamento, per parola . . . . con un minimo di 8 parole.	»	0,50
13. — Telegrammi accettati dagli uffici telegrafici istituiti presso le principali Borse del Regno, e scambiati tra gli uffici stessi o con uffici esteri per la rete telegrafica speciale di Borsa: oltre la tassa telegrafica ordinaria, sopratassa fissa per telegramma di	»	12 —
14. — Tassa di ricevuta (per telegrammi interni e internazionali)	»	0,50

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

TABELLA II.

TARIFFE TELEGRAFICHE PER SERVIZI SPECIALI

1. — Diritto fisso per telegrammi da far proseguire « pagato su richiesta dei mittenti » F.S.P.	L.	4 —
2. — Sopratassa per telegrammi multipli T.M.X.:		
a) per ogni telegramma di non più di 50 parole, per quanti sono gli indirizzi	»	6 —
b) per telegrammi con più di 50 parole, per ogni serie o frazione di 50 parole oltre le prime 50, per quanti sono gli indirizzi	»	4 —
3. — Sopratassa a carico di mittenti per telegrammi da recapitarsi per espresso XP	»	16 —
4. — Sopratassa per telegrammi da inoltrarsi per posta raccomandata P.R.	»	5 —
5. — Sopratassa per telegrammi diretti fermo posta raccomandata G.P.R.	»	5 —
6. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento	»	12 —
7. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento	»	36 —
8. — Sopratassa fissa per telegrammi con risposta pagata R.P.X.	»	2 —
9. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario P.C.	»	8 —
10. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria P.C.P.	»	4 —
11. — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:		
a) emessi per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa di	»	8 —
E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta.		
b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria	»	4 —
c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata	»	9 —
d) sopratassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente »	»	12 —
12. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta	»	8 —
13. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta	»	16 —
14. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante	»	4 —
15. — Rilascio di copia di un telegramma:		
a) per ogni telegramma fino a 100 parole	»	8 —
b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa aumenta di L. 4 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le 100.		
16. — Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario	»	8 —
17. — Diritto fisso per duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma	»	4 —
18. — Telegrammi accettati in conto corrente: si deve addebitare al correntista la sopratassa di centesimi 80 per telegramma, con un minimo di lire 40 mensili.		
19. — Tassa di registrazione a repertorio degli indirizzi abbreviati o convenuti:		
a) per un mese	»	80 —
b) per un semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno, oppure dal 1° luglio al 31 dicembre)	»	400 —
c) per anno solare	»	720 —

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E TELECOMUNICAZIONI
D'INTESA CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER IL TESORO
E
PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1824, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 399, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto e richiamato l'art. 46 comma 4° delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i Regi decreti in data 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1928;

Visto l'art. 3 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1887, recante norme sulle derivazioni interne delle reti telefoniche urbane;

Visti i decreti Ministeriali 21 novembre 1929, 31 dicembre 1930, 11 ottobre 1932, 11 settembre 1934;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130;

Attesa l'attuale particolare situazione tecnica degli impianti telefonici urbani;

Ritenuta la necessità di adeguare le tariffe telefoniche alla presente situazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 11 settembre 1934 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Le reti urbane vengono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe di abbonamento, nei seguenti quattro gruppi:

1° gruppo: reti con più di 10.000 abbonati;

2° gruppo: reti con più di 2.000 abbonati fino a 10.000 abbonati;

3° gruppo: reti con più di 500 abbonati fino a 2.000 abbonati;

4° gruppo: reti con più di 25 abbonati fino a 500 abbonati.

Per le reti sinistrate da eventi bellici l'assegnazione ai singoli gruppi viene mantenuta quale era prima di ogni avvenuta distruzione, sino a tutto il 31 dicembre 1947, salvo che in seguito a sviluppo successivo a ripristino della rete questa possa acquistare diritto alla assegnazione al gruppo superiore.

Gli abbonati di ciascun gruppo vengono ripartiti in cinque categorie così determinate:

1ª *Categoria*:

a) istituti di credito, banche e banchieri;

b) agenti di cambio, commissionari di borsa e affini;

c) enti e società commerciali col capitale di almeno 1.000.000 di lire e loro agenzie e succursali, stabilimenti industriali ed opifici con oltre 100 operai, agenzie gestite in economia da società di assicurazione;

d) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di prima categoria dalle competenti autorità e bars;

e) apparecchi in uso comune a più studi professionali separatamente intestati.

2ª *Categoria*:

a) industriali e commercianti, enti e società commerciali con capitale inferiore a 1.000.000 di lire, enti assicurativi di diritto pubblico e loro agenzie, agenzie delle società di assicurazione gestite in appalto i cui gerenti stipulano in nome proprio il contratto di abbonamento e figurino esclusivamente col proprio nome sull'elenco degli abbonati;

b) studi professionali, anche se eserciti nell'abitazione;

c) amministrazioni private;

d) cliniche private;

e) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di 2ª categoria dalle competenti autorità;

f) confederazioni, federazioni, associazioni, sindacati, unioni sindacali;

g) associazioni sportive, circoli di trattenimento e simili;

h) apparecchi di portineria;

i) uffici provinciali e comunali, comprese le aziende municipalizzate, nelle reti con oltre 2000 abbonati, per gli apparecchi assunti in abbonamento posteriormente al 18 luglio 1925;

l) tutti coloro non compresi nelle altre categorie.

3ª *Categoria*:

a) alberghi e pensioni, caffè, ristoranti, e trattorie non dichiarati di 1ª e 2ª categoria;

b) negozianti e rivenditori al minuto di generi alimentari e di abbigliamento con conduzione a tipo famigliare, esclusi i generi di lusso;

c) artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria nella quale essi stessi lavorino con non più di tre dipendenti per i mestieri usuali e di cinque per i mestieri artistici;

d) proprietari affittuari, che siano diretti coltivatori di fondi rustici e mezzadri;

e) professionisti esercenti nei primi tre anni della abilitazione alla professione.

4ª *Categoria*:

a) abitazioni di privati e professionisti che non vi abbiano studio o gabinetto di consultazione;

b) enti pubblici di assistenza, eccettuate le opere pie comprese nella 5ª categoria;

c) parrocchie e conventi;

d) istituti privati di educazione e di istruzione;

e) società di mutuo soccorso;

f) Tiro a segno nazionale, Unione nazionale ufficiali in congedo, Associazione nazionale combattenti, Associazione nazionale famiglie caduti, Associazione nazionale volontari di guerra, Associazioni d'arma e similari;

g) istituti ed enti che non possono essere compresi nella 5ª categoria per la limitazione in essa indicata.

5ª *Categoria*:

a) amministrazioni statali;

b) uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;

c) enti le cui spese gravino per intero sul bilancio dello Stato. Per le amministrazioni, uffici ed enti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), vale la limitazione di cui all'articolo 13 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399;

d) uffici comunali e provinciali e aziende municipalizzate non compresi nella 2ª categoria;

e) giornali politici e sportivi quotidiani e agenzie di notizie, loro direttori, vicedirettori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che esercitino come attività unica e prevalente il giornalismo;

f) opere pie legalmente riconosciute;

g) Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra;

h) alti funzionari delle amministrazioni che per ragioni di carica hanno il loro ufficio in casa.

Le Società concessionarie di zona sono inoltre tenute ad osservare le altre facilitazioni in materia previste dalle rispettive convenzioni all'art. 47.

Le tariffe da applicarsi nelle varie categorie delle reti appartenenti a ciascuno dei gruppi suddetti, sono stabilite nella misura seguente:

Reti del 1° gruppo:

categoria 1ª	L.	5000
» 2ª	»	3200
» 3ª	»	2400
» 4ª sing.	»	1800
» 4ª dupl.	»	1200
» 4ª mult.	»	1000
» 5ª	»	1600

Reti del 2° gruppo:

categoria 1ª	L.	4000
» 2ª	»	2800
» 3ª	»	2200
» 4ª sing.	»	1800
» 4ª dupl.	»	1000
» 4ª mult.	»	800
» 5ª	»	1400

Reti del 3° gruppo:

categoria 1ª	L.	2600
» 2ª	»	1800
» 3ª	»	1400
» 4ª	»	1200
» 5ª	»	1000

Reti del 4° gruppo:

categoria 1ª	L.	2200
» 2ª	»	1400
» 3ª	»	1200
» 4ª	»	1000
» 5ª	»	800

Gli abbonamenti duplex e multiplex sono ammessi dove lo consente la possibilità tecnica dell'impianto, nell'ambito di un isolato di fabbricati ».

Art. 2.

Per le reti nelle quali, ai termini dell'art. 233 della legge postale e delle telecomunicazioni, viene introdotta la tariffa a contatore, le singole categorie di abbonati avranno diritto ad ottenere sulle tariffe base, di cui all'articolo precedente, lo sconto del 50 % e acquisi-

ranno con tale pagamento il diritto ad effettuare il seguente numero di conversazioni per trimestre:

1ª categoria	n. 900
2ª categoria	» 600
3ª categoria	» 400
4ª categoria (sing.)	» 360
4ª categoria (dupl.)	» 300
4ª categoria (mult.)	» 200
5ª categoria	» 700

Per ogni conversazione in più del numero sopra stabilito, l'abbonato dovrà corrispondere L. 2 eccezione fatta per gli abbonati delle voci *a*), *b*), *c*) e *d*) della 5ª categoria per i quali detta tariffa è ridotta a L. 0,50.

Il concorso a fondo perduto nelle spese d'impianto, trasloco e subentro, di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929, si intende sempre riferito, anche per le reti a contatore, alle tariffe base di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — I canoni di abbonamento dovuti alle Società concessionarie per ciascun apparecchio in derivazione da apparecchi principali qualunque sia il numero complessivo, sono stabiliti nella misura di L. 500 annue nelle reti fino a 2000 abbonati a di L. 600 nelle altre reti.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni indipendenti dalla rete urbana e per gli impianti supplementari ed accessori ».

Art. 4.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — I canoni di manutenzione e noleggio, dovuti alle Società concessionarie per gli impianti interni installati dalle Società stesse, sono stabiliti nella seguente misura comprensiva di ogni prestazione, onere e spesa:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	A batteria locale	A batteria centrale	Automatico
	Lire	Lire	Lire
(*a*) Per derivazione semplice compreso un commutatore	280 —	280 —	280 —
(*b*) Per impianto a centralino fino a 5 derivazioni per ogni apparecchio	280 —	420 —	520 —
(*c*) Per una sola derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale o con l'alimentazione dipendente dall'urbana	—	520 —	520 —
(*d*) Per i seguenti impianti speciali richiesti in più dall'utente: suoneria, ricevitore, commutatore escluso ogni canone per altri accessori .	60 —	60 —	60 —
(*e*) Supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile)	100 —	100 —	100 —

E' dovuto inoltre a titolo di compenso per l'impianto per una volta tanto, la metà dei canoni annui complessivamente dovuti per abbonamento, manutenzione e noleggio ».

Art. 5.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Per gli impianti interni di proprietà degli utenti o presi a nolo da installatori privati è dovuto alla Società concessionaria, oltre il canone di abbonamento, quello di manutenzione stabilito nella seguente misura:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	A batteria locale	A batteria centrale	Automatico
	Lire	Lire	Lire
(*a*) Per derivazione semplice compreso un commutatore.	120 —	120 —	120 —
(*b*) Per impianto a centralino fino a 5 derivazioni per ogni apparecchio	120 —	160 —	200 —
Per impianto a centralino di tipo diverso con alimentazione indipendente:			
1) per ogni apparecchio avente anche l'inserzione diretta con l'urbana . .	340 —	360 —	380 —
2) per ogni apparecchio comunicante col centralino	120 —	220 —	340 —
(*c*) Per una sola derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale e con l'alimentazione dipendente dall'urbana	—	360 —	360 —
(*d*) Per i seguenti impianti speciali richiesti in più dall'utente: suonerie, ricevitori, commutatori, escluso ogni canone per altri accessori	32 —	32 —	32 —
(*e*) Supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile)	32 —	32 —	32 —
(*f*) Per impianti e tasti e leve intercomunicanti, per ogni apparecchio abilitato a comunicare con l'urbana . .	360 —	360 —	360 —
Per ogni apparecchio non abilitato	180 —	180 —	180 —

Art. 6.

L'art. 5 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Per gli utenti che abbiano uno o più impianti di loro proprietà con oltre 100 derivazioni ciascuno e di tale importanza da richiedere la sorveglianza continua, le Società concessionarie possono consentire che essi provvedano per tali impianti alla manutenzione a loro cura e spese con personale alle proprie dipendenze.

Qualora sorga controversia al riguardo è ammesso il ricorso al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il quale decide insindacabilmente.

Nel caso previsto dal primo comma è dovuta alle Società concessionarie, in aggiunta al canone di abbonamento, la somma di L. 32 per ogni derivazione abilitata, a titolo di rimborso della spesa per la sorveglianza tecnica.

Tale somma non potrà oltrepassare, in nessun caso, per ogni impianto, il limite massimo di L. 4500 annue ».

Art. 7.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1930 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Il canone per ogni derivazione interna a spina è stabilito per qualunque gruppo di rete telefonica nella misura di L. 160 annue comprensive di ogni prestazione, onere e spesa ».

Art. 8.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1932 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Ogni qualvolta nel locale o nell'abitazione che il nuovo abbonato vada ad occupare esista impianto telefonico in funzione o che risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data di domanda di nuova utenza, il compenso per spese d'impianto rimane fissato in L. 340 per gli abbonati classificabili nelle categorie 1ª e 2ª ed in L. 170 per quelli classificabili nelle altre categorie ».

Art. 9.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1932 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Ogni qualvolta l'abbonato si traslochi in abitazioni o locali dove esista impianto in funzione o che risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data della domanda di nuova utenza, il compenso per spese di trasloco rimane fissato in L. 225 per gli abbonati classificati nelle categorie 1ª e 2ª ed in L. 115 per quelli classificati nelle altre categorie ».

Art. 10.

L'art. 7 del decreto Ministeriale 20 giugno 1928 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - *Derivazioni esterne.* — Le derivazioni esterne in via normale non sono ammesse. Nelle reti policentriche con sottocentrali, le derivazioni esterne potranno essere concesse soltanto entro i limiti della zona di competenza della centrale e sottocentrale alla quale è collegato l'apparecchio principale.

Il canone per l'apparecchio derivato sarà uguale alla metà di quello per l'apparecchio principale più L. 80, per ogni duecento metri o frazione di duecento metri oltre i primi cento metri della linea in derivazione, a meno che detta derivazione non richieda l'occupazione di due coppie in cavo, nel qual caso la tariffa sarà uguale a quella dell'apparecchio principale.

Qualora l'apparecchio in derivazione debba, per il suo uso, essere classificato in categoria superiore a quella dell'apparecchio principale, il canone complessivo dovuto dall'utente per i due apparecchi si comporrà del canone della categoria superiore e della metà o dell'intero canone della categoria inferiore a seconda che si adoperino una o due coppie in cavo.

Derivazioni da portineria. — Per le derivazioni da portineria l'apparecchio principale viene compreso in categoria 2ª e sono ammesse derivazioni nel numero massimo di quattro e per soli usi privati.

Il canone per ogni derivazione è uguale alla metà di quello stabilito per la categoria 4ª.

Il compenso per spese d'impianto è uguale al canone stesso determinato per la derivazione ».

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto per il territorio finora liberato a decorrere dal 1° aprile 1945; per il territorio ancora occupato dal nemico, dall'inizio del trimestre successivo alla data di liberazione, e non oltre la durata della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(437)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 33 del 17 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 28 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(457)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 34 del 20 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 31 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 7 OTTOBRE 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana.

(462)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 35 del 22 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione del Bando del Capo di Stato Maggiore Generale del 14 marzo 1945, n. 41, già reso esecutivo con precedente ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 24 marzo 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 31 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(463)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 31 marzo 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, tuttavia nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Pesaro, Arezzo, Firenze, Pistoia e Lucca i decreti summenzionati hanno effetto con decorrenza dal 1° aprile 1945.

In data 31 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(464)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1105662) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.